



Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

del 16 giugno 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 2018¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici
del Consiglio degli Stati del 17 febbraio 2022²;
visto il parere del Consiglio federale del 13 aprile 2022³,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale⁴

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo francese

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

- a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;

¹ FF 2018 2345

² FF 2022 687

³ FF 2022 1011

⁴ RS 311.0

Art. 66a cpv. 1 lett. h

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- h. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1^{bis}), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);

Art. 67 cpv. 3 lett. c, 4 lett. a, frase introduttiva, e 4^{bis} lett. a

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- c. aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;

⁴ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:

- a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:

^{4bis} Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:

- a. in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure

Art. 94

Norme di condotta

¹ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

² In caso di reati contro l'integrità sessuale, il condannato può essere obbligato a seguire un programma rieducativo.

Art. 97 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.

Art. 101 cpv. 1 lett. e

¹ Sono imprescrittibili:

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1^{bis}), l'aggressione e la coazione sessuali (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), lo sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193) e l'inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), se commessi su fanciulli minori di dodici anni.

Art. 187, titolo marginale, n. 1, 1^{bis}, 3 e 4

1. Atti sessuali con fanciulli

1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

1^{bis}. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di dodici anni o la induce a compiere un tale atto con un terzo o con un animale, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'auto-

rità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 188

2. Offese
alla libertà
e all'integrità
sessuali
Atti sessuali
con persone
dipendenti

Chiunque, approfittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di almeno sedici anni di età,

chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, approfittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 189

Aggressione
e coazione
sessuali

¹ Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

Art. 190

Violenza
carnale

¹ Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni.

² Chiunque costringe una persona a compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

³ Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 191

Atti sessuali
con persone
incapaci di
discernimento
o inette
a resistere

Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 192**Abrogato**Art. 193*

Sfruttamento
dello stato
di bisogno o
di dipendenza

Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 193a

Inganno circa il
carattere sessuale
di un atto

Chiunque nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell'atto o sfruttandone l'errore relativo al carattere dell'atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 194

Esibizionismo

¹ Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la multa.

² Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria. Il reato è punito a querela di parte.

³ Se l'imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell'autorità competente, il procedimento è abbandonato.

Art. 197 cpv. 4, 5, 7, 8 e 8bis

⁴ Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁵ Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

⁷ *Abrogato*

⁸ Chiunque fabbrica, possiede, consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 raffiguranti un minorenne o li rende accessibili al minorenne raffigurato, è esente da pena se:

- a. il minorenne vi ha acconsentito;
- b. la persona che fabbrica oggetti o rappresentazioni non dà o promette alcuna remunerazione; e
- c. la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

^{8bis} Sono esenti da pena i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano o rendono accessibili tali oggetti o rappresentazioni ad un'altra persona con il suo consenso.

La persona che possiede e consuma gli oggetti o le rappresentazioni che le sono resi accessibili è esente da pena se:

- a. non dà o promette alcuna remunerazione;
- b. le persone coinvolte si conoscono personalmente; e
- c. le persone coinvolte sono maggiorenni o, nel caso in cui almeno una persona sia minorenne, la differenza d'età non eccede i tre anni.

Art. 197a

5. Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici

¹ Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici, segnatamente scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 198

6. Contravven-
zioni contro
l'integrità
sessuale
Molestie
sessuali

¹ Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona,

è punito, a querela di parte, con la multa.

² L'autorità competente può obbligare l'imputato a seguire un programma rieducativo. Se l'imputato porta a termine il programma, il procedimento è abbandonato.

³ L'autorità competente decide in merito ai costi del procedimento e a eventuali pretese della parte civile.

Art. 199

Concerne soltanto il testo francese

Art. 200

7. Reato
collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale della specie di pena.

Art. 264a cpv. 1 lett. g

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

g. Lesione
dell'auto-
determinazione
sessuale

- g. stupra una persona ai sensi dell'articolo 190 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell'articolo 189 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;

Art. 264e cpv. 1

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale umanitario, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

- b. stupra una persona protetta dal diritto internazionale umanitario ai sensi dell'articolo 190 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell'articolo 189 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;
 - c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale umanitario a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
- è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003⁵

Art. 36 cpv. 2 e 3

² In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 CP⁶ diretti contro una persona minore di 16 anni, l'azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto il 25° anno di età.

³ In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP diretti contro una persona minore di 16 anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dal capoverso 2 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

3. Codice di procedura penale⁷

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285,

⁵ RS 311.1

⁶ RS 311.0

⁷ RS 312.0

301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193^a, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 393 cpv. 1 lett. c

¹ Il reclamo può essere interposto contro:

- c. le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo francese

Art. 49a cpv. 1 lett. f

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- f. coazione sessuale (art. 153 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1^{bis}), abuso della posizione militare (art. 157), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158);

Art. 50 cpv. 3 lett. a, 4, frase introduttiva, e 4^{bis} lett. a

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero⁹ per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- a. aggressione e coazione sessuali (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne;

⁴ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: aggressione e coazione sessuali (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è:

^{4bis} Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere altri reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:

- a. in caso di coazione sessuale (art. 153 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 154 cpv. 2 e 3) o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155); o

Art. 55 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121, 153–155, 157 e 158 commessi su fanciulli minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.

⁹ RS 311.0

Art. 59 cpv. 1 lett. e

¹ Sono imprescrittibili:

- e. l'aggressione e la coazione sessuali (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1^{bis}), l'abuso della posizione militare (art. 157) e l'inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158), se commessi su fanciulli minori di dodici anni.

Art. 109 cpv. 1 lett. g

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

g. Lesione
dell'auto-
determinazione
sessuale

- g. stupra una persona ai sensi dell'articolo 154 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell'articolo 153 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;

Art. 112a cpv. 1

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale umanitario, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b. stupra una persona protetta dal diritto internazionale umanitario ai sensi dell'articolo 154 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell'articolo 153 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;
- c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale umanitario a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 153

Aggressione
e coazione
sessuali

¹ Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa subire o compiere un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

Art. 154

Violenza
carnale

¹ Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni.

² Chiunque costringe una persona a compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

³ Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 155

Atti sessuali
con persone
incapaci di
discernimento
o inette
a resistere

Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 156 n. 1, 1^{bis}, 3 e 4**1. Concerne soltanto il testo francese*

^{1bis}. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di dodici anni o la induce a compiere un simile atto con un terzo o con un animale, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. Concerne soltanto il testo francese

Art. 157

Abuso
della posizione
militare

Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa compiere o subire un atto sessuale a una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 158

Inganno circa
il carattere
sessuale
di un atto

Chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere sessuale dell'atto o sfruttandone l'errore relativo al carattere dell'atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 159

Esibizionismo

¹ Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la multa.

² Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria.

³ Se l'imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell'autorità competente, il procedimento è abbandonato.

⁴ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 159a

Molestie
sessuali

¹ Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona,

è punito con la multa.

^{1bis} L'autorità competente può obbligare l'imputato a seguire un programma rieducativo. Se l'imputato porta a termine il programma, il procedimento è abbandonato.

^{1ter} L'autorità competente decide in merito ai costi del procedimento e a eventuali pretese della parte civile.

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 159b

Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale della specie di pena.

5. Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁰

Art. 70 cpv. 2

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM¹¹: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

II

Modifica del 17 giugno 2022¹² della legge del 17 giugno 2005¹³ sul Tribunale federale contestuale alla modifica del Codice di procedura penale (allegato 1, n. 2)

Art. 80 cpv. 2

² I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)¹⁴ si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.

III

Modifica del 17 giugno 2022¹⁵ della Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁶ contestuale alla modifica del Codice di procedura penale (allegato 2, n. 3)

Art. 73a cpv. 1 lett. a

¹ Il giudice istruttore può disporre un'inchiesta mascherata se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM¹⁷: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;

¹⁰ RS 322.1

¹¹ RS 321.0

¹² RU 2023 468. Non ancora in vigore.

¹³ RS 173.110

¹⁴ RS 312.0

¹⁵ RU 2023 468

¹⁶ RS 322.1

¹⁷ RS 321.0

IV

Il coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022¹⁸ del Codice di procedura penale¹⁹ è disciplinato nell'allegato.

V

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 16 giugno 2023

Il presidente: Martin Candinas

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2023.²⁰

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2024.²¹

10 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹⁸ RU **2023** 468

¹⁹ RS **312.0**

²⁰ FF **2023** 1521

²¹ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 27 dicembre 2023.

*Allegato
(cifra IV)*

Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 del Codice di procedura penale

1. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Diritto penale minorile del 20 giugno 2003²² (DPMin; cifra I, n. 2, art. 36 cpv. 2) o la modifica del DPMin contestuale alla modifica del 17 giugno 2022²³ del CPP (allegato 1, n. 5, art. 36 cpv. 2 primo periodo), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 36 cpv. 2

² In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 CP²⁴, diretti contro una persona minore di 16 anni, l'azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto il 25° anno di età.

2. Codice di procedura penale

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del CPP²⁵ (cifra I, n. 3) o la modifica del 17 giugno 2022²⁶ del CPP (allegato 2, n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226–226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285,

²² RS **311.1**

²³ RU **2023** 468

²⁴ RS **311.0**

²⁵ RS **312.0**

²⁶ RU **2023** 468

301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226^{bis}, 226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM²⁷; cifra I, n. 5) o la modifica del PPM contestuale alla modifica del 17 giugno 2022²⁸ del CPP (allegato 2, n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 70 cpv. 2

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1^{bis}, 177 e 178 numero 1.

²⁷ RS 322.1

²⁸ RU 2023 468

